



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara

Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013

Modalità della propaganda elettorale.

Dal trentesimo giorno antecedente le votazioni inizia il regime “controllato” di propaganda elettorale inteso a garantire la piena equiparazione potenziale e di opportunità fra le liste in competizione.

In questo periodo l’assegnazione degli spazi per la campagna elettorale costituisce la modalità primaria di propaganda elettorale che, nell’attribuzione degli stessi in maniera uguale a tutti i contendenti, assicura automaticamente il rispetto della “*par condicio*” tra i candidati e le liste partecipanti alle elezioni.

In aggiunta a tale modalità, ciascuna lista e ciascun candidato possono organizzare altre forme di propaganda elettorale che, tuttavia, debbono assolutamente rispettare le regole formulate dalla normativa vigente.

La propaganda elettorale è disciplinata da svariate fonti normative fra le quali si ricordano innanzitutto la **Legge 4 aprile 1956, n. 212**, modificata dalla **Legge 24 aprile 1975, n. 130**, nonché la **Legge 10 dicembre 1993, n. 515** e la **Legge 22 febbraio 2000, n. 28**. Per le elezioni amministrative va considerata anche la **Legge 25 marzo 1993, n. 81**.

Ogni anno, poi, in occasione delle diverse consultazioni elettorali, vengono emanate **apposite Circolari** dal Gabinetto e dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’Interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che, per maggiore e migliore fruizione, vengono tempestivamente pubblicate sul sito della Prefettura di Novara (www.prefettura.it/novara)

Si invitano di conseguenza i destinatari e fruitori della presente a consultare costantemente il predetto sito.

E’ comunque prassi consolidata e apprezzata che, all’approssimarsi del termine dei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni, ossia quando inizia il regime controllato di propaganda elettorale, la Prefettura di Novara renda note le modalità di esercizio della stessa al fine di integrare nel dettaglio, con riferimento alla realtà territoriale, le vigenti disposizioni normative.

Il disciplinare viene pubblicato sul sito della Prefettura e inviato alle Amministrazioni comunali comunque interessate dal voto, che avranno cura di renderlo noto alle liste elettorali concorrenti.

La presente indicazione intende regolamentare anche forme ulteriori, preventivamente concordate con i gruppi politici, e fornire, anno per anno, suggerimenti e adeguamenti che possano, nel rispetto della legge, rispecchiare le moderne forme di esternazione dell'attività di propaganda elettorale.

I DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale, in relazione a singole, peculiari situazioni – potranno essere tenuti **tutti i giorni nei seguenti**

orari:

dalle ore **9,30** alle ore **13,00**

dalle ore **15,00** alle ore **23,00**.

Per gli ultimi due giorni di campagna elettorale, l'orario pomeridiano dei comizi è stabilito dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

Non appena ottenuta la conferma secondo quanto previsto al paragrafo 2, **gli organizzatori informeranno con apposita comunicazione scritta, le Autorità Comunali e gli Organi di Polizia**, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e delle manifestazioni che si propongono di organizzare, indicandone il giorno, l'ora e il luogo possibilmente secondo un calendario settimanale, comunicando, poi, tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda la durata dei comizi, si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni.

2. Le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze, saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici d'intesa con le Amministrazioni Comunali. In tal caso, ciascun partito e/o gruppo politico darà conferma al Comune dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio.

3. Resta inteso che i siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali. In tali casi, le citate Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

4. Per i comizi e le riunioni elettorali saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze e non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

5. E' ammessa la predisposizione **di banchetti**, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

6. Durante i comizi è **escluso il contraddittorio**. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.

7. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione di materiale di propaganda, di giornali e di volantini da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

8. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali è fatto divieto di portare armi anche alle persone munite di licenza art. 4, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110).

Altresì è fatto divieto portare le c.d. armi improprie elencate all’art.4, commi 1 e 2, legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 4, comma 5, legge 18 aprile 1975 n. 110).

9. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.

10. Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la **massima correttezza di espressione verso chiunque**, in modo da garantire una forma di civile confronto. Tutti i partiti ed i gruppi presenti concordano nell’escludere, specie al termine dei comizi, l’effettuazione dei cortei anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso.

11. Ove diversi oratori si siano prenotati per la stessa località, dovranno alternarsi, in linea di massima, con turno non superiore ad un’ora, rinviandosi, comunque, alla regolamentazione comunale. Alle ore 24,00 di venerdì antecedente le elezioni, i comizi dovranno avere improrogabile termine, come per legge.

12. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.

II AFFISSIONI

1. **Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che saranno appositamente determinati dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e poi assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale nonché alle organizzazioni fiancheggiatrici**, le quali avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione apposita istanza, intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

2. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del venerdì antecedente le elezioni: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. *(artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).*

3. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi *(art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).*

5. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, sarà intensificata **la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia**, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

6. Parimenti, i **Comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici.**

III PROPAGANDA MOBILE E VOLANTINI

(art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

E' ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili, a condizione di rispettare la "mobilità" del mezzo che potrà effettuare solo brevi fermate, ma non soste prolungate oltre i 15 minuti.

E' consentita la distribuzione individuale di volantini.

IV

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

1. L'uso degli altoparlanti su automezzi, nell'esclusivo uso previsto dall'art.7, secondo comma, della legge 130/1975, e nell'arco di tempo ivi contemplato - ossia dalle 9 alle 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente - sarà evitato anche dalle ore 13 alle ore 15,30 nonché, in qualsiasi orario, in prossimità dei luoghi in cui sono già in corso comizi e riunioni elettorali. Nell'annuncio al pubblico dei comizi e delle riunioni di propaganda può essere **data notizia soltanto** dell'ora e del luogo della manifestazione. Sarà evitata la formazione di cortei da parte dei suddetti mezzi mobili.

2. Gli altoparlanti, situati sui mezzi mobili, potranno altresì essere usati come mezzi di amplificazione nei comizi sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati.

In tal caso, tuttavia, tali apparecchi debbono essere usati a veicolo fermo.

Si avrà cura di evitare che gli altoparlanti arrechino disturbo alla quiete pubblica ed alle riunioni in corso.

3. Ai sensi del combinato disposto di cui alla predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, la propaganda elettorale, qualora venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

4. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti, fissi o mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

V

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Si rammenta, altresì, che **nel giorno precedente la votazione, e nelle giornate di votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).**

VI

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. Le **sedi dei comitati elettorali**, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto all'interno della sede, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Pertanto : costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

3. L'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a condizione che tali strutture , nel caso presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che richiamino formazioni politiche o candidati, tali raffigurazioni siano poste all'interno del quadrilatero del gazebo stesso e, comunque, non sospese;

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che **le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso solo quando le stesse servono ESCLUSIVAMENTE ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.** In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

4. E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

5. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.

6. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

7. Sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi).

8. In conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

9. Durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di **banchetti o postazioni fisse**, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale.

10. Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

VII

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, sinteticamente, ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale, previste dalla vigente normativa (Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"):

1. Diffusione di sondaggi demoscopici :

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e **sino alla chiusura delle operazioni di voto**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici :

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione. Al riguardo, in conformità di specifiche direttive ministeriali, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

VIII

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

*(Art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
(Art.29 comma 6 della legge 25 marzo 1993 n. 81)*

Si rammenta che, ai sensi della normativa citata, **per quanto riguarda le elezioni politiche dalla data di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 45° giorno antecedente le votazioni, giorno in cui viene pubblicato , a cura del Sindaco, il manifesto di convocazione dei comizi elettorali) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.**

Al riguardo, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

In tale contesto normativo, sono comunque consentite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.

IX

PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – n.302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la deliberazione n.666/12/CONS (12°137089) del 28 dicembre 2012 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2012".

Il provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it.